



RIFORMA CARTABIA: PRIME APPLICAZIONI DEL TRIBUNALE DI VERCELLI IN MATERIA PENALE

Vercelli 15 maggio 2023

Obiettivi Riforma (dalla relazione illustrativa)

1. transizione digitale e telematica (digitalizzazione e sviluppo ppt)
 2. incremento dei filtri dei procedimenti meritevoli di arrivare al giudice, con modifiche nella disciplina:
 - delle indagini preliminari e all'udienza preliminare
 - **del giudizio dibattimentale di primo grado**
 3. interventi sul sistema sanzionatorio
 - **diversificazione delle pene (pene sostitutive applicate dal giudice della cognizione)**
 - Incentivazione della definizione anticipata del procedimento con riti alternativi
 4. limitazioni delle impugnazioni
 5. giustizia riparativa
- 

Le modifiche del dibattimento monocratico a citazione diretta (artt. 550, 552 e 553)

è aumentato numero dei reati per cui si procede con citazione diretta (es. artt. 646, 640 co. 2, 493 ter c.p.p.);

nel dcg devono essere inseriti nuovi avvisi (es. giustizia riparativa)

il fascicolo delle indagini preliminari è depositato ed è consultabile nella cancelleria del giudice immediatamente dopo la notificazione del decreto di citazione a giudizio

la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato deve avvenire almeno 60 gg prima dell'udienza a pena di nullità

il p.m. forma il fascicolo del dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo delle indagini preliminari

Scopi dell'udienza predibattimentale

dalla relazione illustrativa:

1. consentire un vaglio preliminare più snello della fondatezza e completezza dell'azione penale
2. concentrare in momento anticipato le attività prodromiche (non istruttorie e decisorie dell'attività dibattimentale) al dibattimento vero e proprio (verifica costituzione delle parti, questioni preliminari, accesso a riti alternativi)
3. consentire al giudice e alle parti di esaminare l'imputazione formulata ex art. 552 c.p.p. e di proporre modifiche in contraddittorio

Quale è la natura dell'udienza predibattimentale?

Si possono formulare tre ipotesi:

1. ha natura di udienza preliminare (compresa tra l'esercizio azione penale e il giudizio), ma con minori formalità
2. è un'udienza camerale predibattimentale come quella prevista dall'art. 469 c.p.p. (cfr. SSUU 3512/2022 sulla udienza camerale fissata appositamente per il proscioglimento)
3. è un'udienza dibattimentale, simile all'udienza «filtro» o di «smistamento» creazione della prassi applicativa, ed è quindi parte del dibattimento (la fase iniziale del dibattimento)

Indici della natura dibattimentale dell'udienza ex art. 554 bis c.p.p.

- l'udienza ex art. 554 bis c.p.p. coincide sostanzialmente con la vecchia udienza filtro (non si tratta di una nuova autonoma fase processuale)
- è affidata allo stesso organo (tribunale dibattimentale monocratico) anche se diversa persona fisica del giudice
- se il giudice non emette sentenza di n.l.p., deve solo fissare udienza per la prosecuzione del giudizio avanti ad altro giudice persona fisica (non emette decreto di rinvio a giudizio come per il gup)
- la decorrenza del termine per il deposito delle liste testi dall'udienza successiva è finalizzata ad evitare un lavoro quando il processo si chiude prima
- se il legislatore avesse voluto ampliare udienza preliminare, avrebbe semplicemente esteso a tutti i reati il rito ordinario che la prevede

Conseguenze della natura dibattimentale dell'udienza ex art. 554 bis c.p.p.

1. udienza predibattimentale non è una fase autonoma (è una parte del dibattimento)
2. non si applica art. 469 c.p.p. (non serve il consenso di tutte le parti) per emettere sentenza di nlp ex art. 554 ter c.p.p. (che può essere emessa anche ex art. 131 bis c.p.)
3. il giudice dell'udienza predibattimentale non ha poteri istruttori (non si può applicare analogicamente l'art. 422 c.p.p.)
4. l'imputato non può rendere l'esame o rendere spontanee dichiarazioni
5. alle sentenze ex art. 554 ter c.p.p. si applicano le norme delle sentenze dibattimentali e non quelle delle sentenze rese in udienza preliminare ex art. 424 c.p.p.

UDIENZA PREDIBATTIMENTALE regole art. 127 c.p.p.

si svolge senza pubblico (si può derogare su richiesta dell'imputato?)

non si indossa la toga

la verbalizzazione è riassuntiva (non si assumono prove)

fino a 5 gg prima dell'udienza le parti possono presentare memorie (utili per le questioni preliminari o per richieste di proscioglimento nel merito)

Le parti possono depositare in udienza memorie ex art 121 c.p.p.

Udienza
predibattimentale
regole di svolgimento
(art. 554 bis c.p.p.)

è necessaria la presenza del p.m. e difensore

si applica la disciplina del legittimo impedimento

il giudice non ha poteri istruttori

non è prevista una fase autonoma di discussione, ma le parti sono «sentite» (art. 127 co. 3 c.p.p.) con garanzia del contraddittorio

Si conclude con sentenza (art. 420 quater, 554 ter, 21 e 23 c.p.p., 442, 444 c.p.p. etc.) o con decreto (rinvio al giudice che curerà il merito) o ordinanza (in caso di restituzione atti al p.m., nullità)

Gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti

Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.




verifica regolarità notifiche e, in caso di nullità delle notifiche, il giudice ordina il rinnovo (no regressione al pm)



verifica tempestività notifica all'imputato (nullità intermedia?)



rinnovazione notifica citazione intempestiva (in modo da garantire l'integrale termine a comparire)




Cenni sulla nuova
disciplina
dell'assenza (art.
420 e 420 bis cpp)

L'imputato è presente se:

- **compare** all'udienza (anche se poi si allontana e non compare alle udienze successive)
- ha **chiesto per iscritto di essere ammesso** a un procedimento speciale
- è rappresentato in udienza da un **procuratore speciale** nominato per la scelta di un procedimento speciale

Si procede in
assenza (art.
420 bis) se

- l'imputato ha ricevuto la **notificazione dell'atto di citazione a mani proprie** o a mani di persona da lui delegata al ritiro
 - l'imputato ha **rinunciato** a comparire o a far valere un impedimento
 - è altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una **scelta volontaria e consapevole** (es. atto citazione notificato al difensore di fiducia domiciliatario, che comunichi di avere contatti con il proprio assistito)
 - l'imputato si è volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo (es. **latitanza**)
- 

Se non si può procedere in assenza

Il giudice dispone la notifica del decreto di citazione a giudizio a mani dell'imputato, a cura della p.g.

La notifica ha esito positivo, il processo prosegue regolarmente

La notifica ha esito negativo, il giudice emette sentenza ex art. 420 quater c.p.p.

Sul termine
delle
ricerche da
indicare nella
sentenza ex
art. 420
quater c.p.p.

La soluzione del Tribunale di Vercelli:

1. per i reati commessi prima del 19.10.21

1.1. si applica la vecchia disciplina (massimo + 1/4 + 1/4, ossia ricerche per 6 + 1,5 + 1,5 anni, tot. 9 per quasi tutti i reati), non rileva se è contestata la recidiva semplice.

1.2 se c'è la recidiva art. 99 co. 2 e 3 (massimo + 1/2 + 1/2 che è uguale a massimo x 2) è indifferente quale disciplina applicare perché si ottiene sempre lo stesso risultato; per semplicità si applica la nuova;

1.3. si applica la nuova disciplina, in quanto più favorevole, se c'è il 99 co. 4 (massimo per 2, ossia ricerche per 6 x 2 = 12 anni, perché con la vecchia sarebbe massimo + 2/3 + 2/3, ossia 6 + 4 + 4, totale 14).

2. per i reati commessi dopo il 19.10.21

Si applica sempre la Cartabia (doppio del massimo).

Nel calcolo del termine non si entra nel merito della correttezza dell'eventuale contestazione della recidiva (che viene considerata nel calcolo della durata delle ricerche)

Se l'imputato viene
rintracciato dopo
la sentenza ex art.
420 quater cpp?

La p.g. gli notifica la sentenza (in cui è
indicata l'imputazione e la data
dell'udienza)

L'imputato viene invitato a
eleggere/dichiarare domicilio

Il giudice emette decreto con cui

revoca la sentenza di cui all'art. 420
quater c.p.p.

Avverte difensore, pubblico ministero,
altre parti dell'udienza che sarà tenuta
a carico dell'imputato (che ha già
conoscenza della data)

LA COSTITUZIONE
DI PARTE CIVILE, I
NUOVI TERMINI
(art. 79 c.p.p.)

se c'è udienza preliminare: entro il termine di cui all'art. 420 c.p.p.

se c'è citazione diretta a giudizio: entro l'udienza predibattimentale ex art. 554 bis co. 3 c.p.p. (non si può proporre in sede dibattimentale)

se c'è giudizio immediato (ora possibile anche per i reati a citazione diretta): nell'udienza dibattimentale entro termine 491 c.p.p.



Le altre questioni preliminari (art. 491 c.p.p.)

- nullità ex art. 181 co. 1 e 3 c.p.p.
- citazione o intervento responsabile civile e della persona civilmente obbligata
- intervento enti e/o associazioni ex art. 91 c.p.p.
- competenza per territorio e/o connessione
- omessa celebrazione udienza preliminare
- difetto attribuzioni giudice monocratico
- riunioni/separazioni
- contenuto del fascicolo per il dibattimento

Tutte queste questioni **NON** possono essere riproposte davanti al giudice del dibattimento

Controllo formale dell'imputazione

Il giudice rileva che:

- a) il fatto non è enunciato in modo chiaro e preciso
- b) la qualificazione giuridica del fatto è diversa o non sono contestate aggravanti

Il Giudice **invita il p.m.** a riformulare l'imputazione o ad apportare le necessarie modifiche all'imputazione

Se il p.m. provvede, modifica l'imputazione, che viene inserita nel verbale di udienza; se l'imputato non è fisicamente presente in udienza il verbale gli deve essere notificato (entro un termine di 10 giorni dalla nuova udienza)

[Non è prevista la concessione di un termine a difesa]

Se il P.M. non provvede alla modifica, il Giudice con ordinanza dichiara la nullità dell'imputazione e ordina la restituzione atti al p.m.

Controllo sostanziale dell'imputazione (art. 554 ter c.p.p.)

*Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. **Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.** Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca*

Sentenza di n.d.p. per mancanza di ragionevole previsione di condanna

- ❖ Il giudizio deve essere formulato allo stato, in quanto il giudice predibattimentale - a differenza del GUP – non ha poteri istruttori; quindi, decide sulla base degli stessi elementi su cui ha deciso il P.M. la fondatezza dell'accusa
- ❖ Se le risultanze delle indagini sono carenti, insufficienti, contraddittorie, si deve emettere sentenza di NLP (perché non si può valutare la possibilità di correggere i difetti delle indagini in dibattimento)
- ❖ Se, invece, è gli atti di indagine sono troppo sintetici e insussistenti, ma suscettibili di completarsi in dibattimento, è dubbio che si possa emettere sentenza di NLP (vedi possibilità di riapertura con nuove indagini del p.m.)

Si può pensare che nell'emissione della sentenza di nlp ex art. 554 ter c.p.p. si applichi lo stesso criterio di *giudizio del rito abbreviato, in cui il giudice ha il potere di assumere nuove prove ex art. 441 co. 5 c.p.p.*

Qualche questione pratica

- ❖ a differenza dell'udienza preliminare, nella predibattimentale non è prevista una fase di discussione. Le parti possono, però, **illustrare le questioni** che pongono (come avviene già per le questioni preliminari), comprese le questioni in merito alla possibilità di emettere sentenza di proscioglimento per mancanza di ragionevole;
- ❖ **assenza di poteri istruttori**, impedisce al giudice di acquisire dichiarazioni che potrebbero essere rilevanti ad es. per la procedibilità del reato (es. durata delle lesioni); si potrebbe risolvere il problema con richiesta di giudizio abbreviato condizionato
- ❖ per evitarvi perdite di tempo, vi informeremo **dell'orario delle udienze** con comunicazione al C.O.A. e pubblicazione nel sito del Tribunale almeno 7 giorni prima dell'udienza

L'accesso ai riti alternativi

- messa alla prova: aumentati i reati per i quali è possibile (è ampliata la categoria dei reati in relazione ai quali si procede con decreto di citazione a giudizio)
- patteggiamento: l'accordo può riguardare anche le pene accessorie e la confisca
- rito abbreviato: ha più spazio il giudizio abbreviato condizionato e la pena si riduce di 1/6 in caso in cui la condanna non sia impugnata dal difensore o dall'imputato (serve istanza del p.m. o del difensore), ma la regola vale solo per le sentenze emesse dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 150/22 (non per quelle anteriori, vedi cassazione 16084/2023 pag. 4)



Rinvio al giudice del merito

Con mero decreto in cui si fissa udienza davanti ad altro giudice almeno 20 giorni dopo (termine nel quale devono essere depositate le liste testimoni)

Nella prima udienza dibattimentale NON si possono proporre di nuovo le questioni preliminari, né formulare istanza di accesso a riti alternativi. Si apre il dibattimento, sono decise le istanze istruttorie e viene calendarizzato il processo (la calendarizzazione è ora prevista dall'art. 477 co. 1 c.p.p.).

Quanto all'individuazione del giudice che celebra il dibattimento?

- per ora abbiamo previsto che l'assegnazione avvenga in base ai criteri tabellari di sostituzione dei giudici;
- allo studio l'adozione del sistema GIADA anche per la fissazione di queste udienze

L'art. 545 bis
co 1 c.p.p.
l'udienza di
sentencing

Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti.

Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

Sintesi dell'art. 545 bis co. 1 e 4 c.p.p.

1. condanna a pena non superiore a 4 anni non sospesa
2. ricorrenza delle condizioni per sostituire: quali sono?
3. avviso alle parti in udienza: possibile rinvio per decidere se prestare consenso?
4. consenso alla sostituzione reso dall'imputato personalmente o dal suo procuratore speciale per LPU, semidetenzione e semilibertà
5. consenso anche per la pena pecuniaria?
6. il parere del p.m.
7. decisione immediata o rinvio
8. comunicazione del rinvio alle parti e all'UEPE
9. durante il rinvio il processo è sospeso e non decorrono i termini per il deposito della motivazione

art. 545 co. 2 c.p.p.

A cosa servono le informazioni

- ❖ per decidere se sostituire o meno
- ❖ per decidere quali prescrizioni imporre

A chi si chiedono le informazioni

- UEPE
- organi di p.g.
- soggetti art. 94 tu stup (certificazioni su abuso e programmi trattamentali)

Quali informazioni si chiedono


tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato

Esiti dell'udienza ex art. 545 bis o dell'udienza di rinvio

Se sussistono i presupposti per la sostituzione della pena, il giudice integra il dispositivo, indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti

Se non sussistono i presupposti per la sostituzione, conferma il dispositivo precedente

Quali sono le pene sostitutive?



- ❖ almeno 8 ore al giorno in istituto di pena
- ❖ assegnazione in istituti autonomi o apposite sezioni prossime a residenza/domicilio (a Vercelli non ci sono)
- ❖ obbligatorio svolgimento di attività lavorativa, studio, formazione professionale utile per reinserimento sociale
- ❖ necessità di programma trattamento predisposto da UEPE e approvato dal giudice (parte integrante della sentenza)
- ❖ applicazione, in quanto compatibili, delle norme dell'ordinamento penitenziario
- ❖ mantenimento della patente di guida


n.b. stessa durata della pena detentiva sostituita

Semilibertà sostitutiva (art. 55 L. 689/81)

Detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 L. 689/81)

- permanenza in abitazione o luogo di cura o comunità per almeno **12 ore** al giorno
- non si può disporre in luogo abusivamente occupato
- se manca domicilio idoneo, UEPE individua soluzioni abitative adeguate
- luogo di esecuzione deve essere individuato tenendo presenti le esigenze di tutela della p.o.
- è possibile utilizzo del **braccialetto elettronico**
- è prevista la possibilità di uscire dal domicilio per **almeno 4 ore al giorno** per esigenze indispensabili di vita e salute (suggerimento dei mag. Sorv di dividere il periodo)
- è obbligatorio programma di trattamento di UEPE (parte integrante della sentenza)
- UEPE deve riferire periodicamente sulla condotta del condannato

n.b. stessa durata della pena detentiva sostituita



Lavoro di pubblica
utilità sostitutivo
(art. 56 bis L.
689/81)

- ❖ oggetto: prestazione attività lavorativa non retribuita a favore della collettività
- ❖ deve essere svolta, di regola, nella regione di residenza
- ❖ lavoro per almeno 6 ore e non più di 15 ore la settimana, ma può essere autorizzato per un tempo superiore
- ❖ lavoro per non più di 8 ore al giorno
- ❖ criterio di ragguaglio: un giorno di pena = 2 ore di lavoro
- ❖ non è previsto come obbligatorio il programma di trattamento dell'UEPE

N.B. la sentenza che irroga la pena del LPU sostitutivo NON è appellabile

Prescrizioni comuni (art. 56 ter L. 689/81)


- ❖ il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi (anche se autorizzate)
- ❖ il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che esponano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
- ❖ l'obbligo di permanere nella regione
- ❖ il ritiro del passaporto e la sospensione della validità dei documenti equipollenti;
- ❖ l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento di applicazione ed esecuzione della pena ed eventuali modifiche
- ❖ eventuale il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si applica l'articolo 282-ter del codice di procedura penale, in quanto compatibile.

Pena pecuniaria sostitutiva (art. 56 *quater*)

- criterio dei tassi giornalieri: giorni di pena detentiva x valore giornaliero
- valore giornaliero è determinato dal giudice ed è compreso tra **5 euro e 2.500 euro** e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria
- quoziente giornaliero deve essere determinato «tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare»
- si guarda al reddito dichiarato, ma anche al patrimonio, del condannato e dei familiari (questi dati devono essere forniti dal p.m. o dalla difesa)
- la pena pecuniaria può essere rateizzata ex art. 133 ter c.p.

Valutazione del giudice sulla sostituibilità (art. 58 L. 689/81)

- ✓ Il giudice valuta se è concedibile la **sospensione condizionale** della pena: se è concedibile, non sostituisce
- ✓ La difesa può chiedere la sostituzione anche se è concedibile la sospensione condizionale? Quali valutazioni compie il giudice?
- ✓ Il giudice applica i **criteri di cui all'art. 133 c.p.** (gravità del reato e personalità del reo) e quindi valuta
 - ✓ Le **modalità del fatto** (indicative o meno di professionalità e capacità a delinquere), la gravità del danno e l'eventuale risarcimento
 - ✓ I precedenti dell'**imputato**, l'esistenza di benefici (sospensione condizionale) o misure alternative alla detenzione che siano stati revocati o che siano stati correttamente adempiuti
- ✓ Sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempite (es. precedenti violazioni delle misure cautelari)
- ✓ Il giudice **sceglie tra le pene sostitutive** quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale (ovviamente se c'è il consenso dell'imputato) e deve spiegare (motivando) la propria scelta
- ✓ Se l'imputato esprime il consenso per l'applicazione di una pena che il giudice non ritiene idonea, non sostituirà la pena



La pena detentiva non può essere sostituita (art. 59)

a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;

b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;

c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;

d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (diversi dall'art. 656 c.p.p.), salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.

L'ESECUZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE

Pena pecuniaria

Esegue il P.M., che emette ordine di esecuzione ex art. 660 c.p.p.

Lavori di pubblica utilità

Esegue la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento

Semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva

Il P.M. trasmette per l'esecuzione al magistrato di sorveglianza

Qualche ulteriore osservazione generale

- 1) Le pene sostitutive possono essere applicate **in sede esecutiva** solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 95 D.Lvo 150/22 [*Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza*]
- 2) Le pene sostitutive **non** possono essere sospese
- 3) Il condannato a pene sostitutive non può chiedere l'applicazione di misure alternative
- 4) Se il giudice di primo grado non applica le pene sostitutive, possono essere richieste in appello, impugnando quel capo della sentenza

DOCUMENTAZIONE
UTILE
ALLA DECISIONE

1. dichiarazione di disponibilità dell'ente presso cui svolgere i lavori (tenendo presente che si tratterà di tempi più lunghi di quelli previsti per i reati del C.d.S.)
2. iscrizione a corsi di studio e di formazione o lo svolgimento di attività lavorativa presso terzi o in proprio (indispensabile per definire l'area in cui il soggetto deve potersi spostare)
3. documentazione relativa alla disponibilità dell'abitazione (contratto di locazione e/o comodato)
4. documentazione relativa al reddito e al patrimonio dell'interessato e del nucleo familiare
5. certificazioni su eventuali disturbi e percorsi di cura
6. documentazione attestante condizioni soggettive ex art. 58 co. 4 (malattie, fragilità, dipendenze, programmi terapeutici in corso, gravidanze, maternità/paternità)

L'utilità dei protocolli

- ❖ è definita in via preliminare la documentazione necessaria per decidere sulla sostituzione;
- ❖ consente di ridurre il carico gravante sugli UEPE, che possono intervenire solo se la documentazione prodotta dalla parte risulti insufficiente o nei casi in cui è indispensabile la predisposizione di un programma (semilibertà);
- ❖ Consente alla difesa di acquisire e produrre tempestivamente la documentazione necessaria per la sostituzione della pena, evitando richieste di rinvio;
- ❖ Garantisce una maggiore prevedibilità delle decisioni

*GRAZIE A
TUTTI PER
L'ATTENZIONE*

Enrica Bertolotto

